



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

N. 1 del 14/01/2021

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO CONTRO LA DIFFUSIONE DA COVID-19. DIVIETO DI STAZIONAMENTO SU AREE COMUNALI.

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente ordinanza viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 14/01/2021 per quindici giorni consecutivi.

Taviano, li 14/01/2021

Responsabile settore AA.GG.
LUPO Marilena

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

ORDINANZA

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19.
DIVIETO DI STAZIONAMENTO SU AREE COMUNALI.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

il Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed il DPCM del 07 settembre 2020;

il DPCM del 03.12.2020 "Misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Ritenuto opportuno dover adottare misure per prevenire la diffusione del Covid-19 sul territorio comunale in linea con le misure già disposte con i suddetti provvedimenti;

Preso Atto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, con aumento, negli ultimi giorni, del numero dei contagiati Covid-19 anche a livello comunale;

Ritenuto, quindi, di disporre, fino a ulteriore provvedimento

il divieto di stazionamento su aree del Comune di Taviano che spesso sono state individuate quali luoghi di ritrovo di giovani e/o anziani;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267 del 2000;

ORDINA

- **Per le motivazioni in premessa indicate, il divieto di stazionamento sulle aree pubbliche del Comune di Taviano di seguito individuate:**

Corso Vittorio Emanuele II, a partire da Largo Convento sino alla intersezione con Via Immacolata;

Viale Barberini in prossimità dell'ingresso del Parco Ricchello;

Parco Ricchello, dove sarà consentito accedere solo per svolgere attività motoria e non anche per stazionare;

Piazza San Martino.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a:
Al Comando Polizia Locale di Taviano
Al Comando Stazione Carabinieri di Taviano

La pubblicazione sul sito istituzionale on line del Comune.

L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzioni amministrativa prevista dal TUEL art. 7 bis, **da 25,00 a 500,00 euro.**

AVVERTE

La Polizia Locale e le forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Puglia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis1 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

dalla Residenza Comunale, 14.01.2021

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Tanisi